



Città di AVIGLIANO

Provincia di Potenza

REGOLAMENTO COMUNALE per la RATEIZZAZIONE dei DEBITI TRIBUTARI.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18/11/2024

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione del Regolamento

Art. 3 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione ordinaria

Art. 4 – Provvedimento di concessione o diniego

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda

Art. 6 – Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

Art. 7 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione straordinaria

Art. 8 – Interessi

Art. 9 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le modalità e le condizioni per la concessione della rateizzazione del pagamento delle entrate tributarie dovute al Comune di AVIGLIANO.
2. La dilazione a rate è una modalità di adempimento dell'obbligazione di pagamento e consiste nel concedere un periodo di tempo più lungo rispetto alle scadenze ordinarie di debiti non assolti, con la specifica finalità di accompagnare il contribuente nella regolarizzazione graduale della esposizione debitoria pregressa.
3. Il presente regolamento, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, garantisce flessibilità nel pagamento dei tributi e delle altre somme dovute, nel rispetto della normativa vigente e in considerazione delle esigenze dei contribuenti.

Art. 2

Ambito di applicazione del Regolamento

1. Costituiscono entrate tributarie comunali di cui al presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai debiti già accertati alla data della sua entrata in vigore, salvo che siano già in corso procedure di riscossione coattiva.
4. Possono beneficiare della rateizzazione tutti i contribuenti, persone fisiche e giuridiche, che si trovino in comprovate difficoltà economiche o finanziarie, o che presentino situazioni di debito rilevante rispetto alla loro capacità contributiva, da documentare ai sensi dell'art. 3, comma 4 del presente Regolamento.
5. La rateizzazione non può essere accordata quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del presente Regolamento.
6. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del tributo, responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione, cui compete la verifica delle condizioni abilitanti per l'accesso al beneficio. A tale funzionario compete, in via ordinaria, il rilascio del provvedimento tecnico di concessione della rateizzazione.

Art. 3

Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione ordinaria

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea obiettiva difficoltà di ordine economico - finanziaria, provvede all'istruttoria della domanda e alla concessione della rateizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di accoglimento, sarà comunicato al contribuente il piano di rateizzazione, che dovrà essere sottoscritto per accettazione entro 60 giorni. Il pagamento dei debiti tributari in rate mensili di

pari importo, comprensivo di sanzioni, interessi e spese, sarà effettuato con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese nei limiti seguenti:

- a. per debiti fino a euro 100,00: nessuna rateizzazione;
- b. per debiti da euro 100,01 a euro 500,00 fino a un massimo di 8 rate mensili;
- c. per debiti da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
- d. per debiti da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a un massimo di 24 rate mensili;
- e. per debiti da euro 6.000,01 a euro 10.000,00 fino a un massimo di 36 rate mensili;
- f. per debiti da euro 10.000,01 a euro 20.000,00 fino a un massimo di 52 rate mensili;
- g. oltre euro 20.000,00 fino a un massimo di 72 rate mensili.

3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

4. A prova della condizione di obiettiva difficoltà economica il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:

4.1) Persone fisiche e ditte individuali:

- a) la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad euro 15.000;

4.2) Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.):

- a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
- b) saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti correnti postali e bancari con l'indicazione anche degli affidamenti;
- c) copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad euro 25.000;

4.3) Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:

- a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
- b) copia del bilancio di esercizio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese. Nel caso in cui il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio, dovrà essere prodotta, in alternativa, una relazione economico-patrimoniale redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione, approvata dall'assemblea ovvero dall'organo di revisione contabile;
- c) prospetto di calcolo dell'indice di liquidità, (*così calcolato: (liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente*) che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto da revisori legali dei conti, o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili deve essere determinato secondo le voci del bilancio approvato e depositato, relativo all'ultimo esercizio oppure sulla base della relazione economico-patrimoniale risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

5. La rateazione non è in ogni caso consentita:

- a) quando non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti di cui al comma precedente
- b) quando sono già iniziate le procedure esecutive;
- c) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi, rimaste insolute.

Art. 4

Provvedimento di concessione o diniego

1. Ai fini dell'istruttoria, il Funzionario del Tributo può chiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine indicato dal Funzionario medesimo. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà il diniego della richiesta di rateizzazione.
2. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Comune adotta il provvedimento di concessione o di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente.

Art. 5

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione, trasmessa a mezzo pec, o altro mezzo equivalente, deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, sollecito di pagamento, avviso di accertamento, ingiunzione, etc.);
 - c) le motivazioni della richiesta di rateizzazione;
 - d) la documentazione attestante la difficoltà economica o finanziaria (ad es. modello ISEE, bilanci, dichiarazioni fiscali, ecc.) di cui all'art. 3 comma 4;
 - e) l'eventuale proposta di piano di pagamento rateale.

Art. 6

Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
2. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., deve essere

presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere versata entro la data di esecutività dell'atto ovvero entro la data indicata nel provvedimento di rateazione. Con la prima rata devono essere versati anche gli eventuali oneri di riscossione. Sugli importi dilazionati si applicano gli interessi al tasso legale vigente.

3. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale, derivante da riscossione coattiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Con la prima rata devono essere versati anche gli eventuali oneri di riscossione. Gli interessi al tasso legale vigente, in caso di ingiunzione già definitiva, sono calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di definitività dell'ingiunzione stessa. Sugli importi dilazionati si applicano gli interessi al tasso legale vigente. Le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della rateizzazione.

4. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è invece superiore ad euro 60.000 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge e specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici, che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione. La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:

- a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C. C.;
- c) l'immediata operatività a semplice richiesta del Comune;
- d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune.

4. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. L'Ente attiverà le procedure di riscossione coattiva.

5. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione,

6. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 4 dell'art.3, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo nel rispetto dei limiti di cui al comma 2 del medesimo art.3, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del precedente comma 4.

7. Il contribuente può estinguere anticipatamente il debito residuo in un'unica soluzione, senza ulteriori oneri, facendone richiesta scritta al Comune.

Art. 7

Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione straordinaria

1. In via eccezionale, per i contribuenti che presentano una situazione di particolare e grave crisi economica e per debiti di importo superiore a euro 60.000 in conformità all'art. 19 del D.P.R. 602/1973 la rateizzazione può essere concessa in via straordinaria fino a 120 rate mensili, previa verifica da parte del Funzionario del tributo circa le condizioni economiche e la sostenibilità del piano di rateizzazione, da indicare in una dettagliata relazione scritta da sottoporre ad approvazione delle Giunta comunale.

2. Nell'istanza di ammissione al beneficio della rateizzazione straordinaria, il contribuente deve fornire, oltre alla documentazione di cui all'art. 3 comma 4, ulteriore documentazione comprovante la

situazione di particolare difficoltà economica, ad esempio bilancio aziendale negativo, perdita del posto di lavoro, dichiarazione ISEE, ecc.

3. Il Comune, invece, verifica la sostenibilità del piano di rientro, ovvero valuta se il contribuente sia in grado di rispettare il piano di pagamento in 120 rate.

3. A tal fine, per le concessioni straordinarie di rateizzazione fino a 120 rate, è necessaria una specifica deliberazione della Giunta comunale, preceduta dalla relazione dettagliata del Responsabile del Tributo circa la presenza delle comprovate condizioni di difficoltà economica e del parere del Responsabile del Settore finanziario circa la compatibilità di cassa dell'operazione.

7. In tal caso, il mancato pagamento di tre rate consecutive comporta la decadenza automatica dal piano di rateizzazione, con obbligo di versamento del debito residuo in un'unica soluzione.

Art. 8

Interessi

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

2. Gli interessi sono calcolati dal 61° giorno dall'emissione dell'atto e fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

Art. 9

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute a partire da quella data.